

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2455 e 2323-A)

## TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA) \*

PER IL

### DISEGNO DI LEGGE n. 2455

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
di concerto col Ministro del Tesoro  
col Ministro delle Finanze  
e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31,  
contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie

con annesso testo del disegno di legge n. 2323

d'iniziativa dei senatori ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO  
COMES, BLOISE, CAVEZZALI, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI, TORTORA,  
GROSSI, CATELLANI, PIERACCINI, FERRALASCO, LEPRE, PITTELLA, VIVIANI,  
BERMANI, ROSSI DORIA e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1975

Norme per la prevenzione, l'accertamento e la repressione  
degli illeciti valutarie

Comunicato alla Presidenza il 31 marzo 1976

\* Autorizzata, il 31 marzo 1976, a riferire oralmente all'Assemblea

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO  
—

**Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
—

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie**

Art. 1.

Il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1,

al primo e secondo comma, dopo le parole: « senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria » sono aggiunte le altre: « ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta »;

dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la sanzione prevista dal comma precedente »;

al terzo comma, è soppressa la parola: « esportati »;

è aggiunto in fine, il seguente comma:

« Se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera lire 500 mila, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti ed il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti »;

nell'articolo 3,

in fine del primo comma, sono aggiunte le parole: « purchè l'azione o l'omissione ab-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

bia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nel caso di violazioni dell'articolo 1 e del presente articolo, il rapporto deve essere inviato alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. La Banca d'Italia può sospendere o revocare la concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una o più delle sue agenzie. Il Ministro del tesoro quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facoltà di disporre direttamente la sospensione o la revoca, se questa non è stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.

L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero non dichiara il vero, o prospetti il falso, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100 mila a un milione.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni »;

nell'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma: « La competenza a giudicare spetta al Tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dei reati previsti dagli articoli 1 e 3 »;

nell'articolo 5, secondo comma, sono soppresse le parole: « che siano di particolare gravità »;

dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

*Art. 6-bis.* - Il quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla Guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

leggi tributarie, possono essere esercitate anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria »;

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« *Art. 8* - Ai fatti previsti come reato dalla presente legge, si applicano anche dal giudice penale, quale pena accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle disposizioni vigenti ».

#### Art. 2.

Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede all'estero disponibilità o attività di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge — costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto — è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a farne dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi ed entro i tre mesi successivi alla dichiarazione a far rientrare i capitali, versando presso aziende od istituti di credito le somme in valuta, in cambio del controvalore in lire, ovvero depositando presso tali aziende od istituti i titoli esteri; per i beni immobili, l'interessato ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione e di far entrare in Italia il loro corrispondente valore nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel comma precedente rende inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle leggi vigenti al momento del fatto.

Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma, entro i termini ivi fissati, è punito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge.

Si applicano anche gli articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge medesimo.

#### Art. 3.

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi possono esercitare anche direttamente i pote-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ri, previsti dal regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, sulle aziende ed istituti di credito.

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia nonchè gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo di polizia valutaria di cui all'articolo 2, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertano l'esistenza di reati di cui alla presente legge, riferiscono all'autorità giudiziaria ed al Presidente dell'Ufficio italiano dei cambi.

#### Art. 4.

Il comando generale della Guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi.

#### Art. 5.

Per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni delle norme valutarie è istituito, alle dirette dipendenze del comando generale della Guardia di finanza, un nucleo speciale di polizia valutaria, retto da un colonnello con circoscrizione nazionale.

Per la costituzione dell'anzidetto nucleo speciale gli organici dei militari della Guardia di finanza, quali fissati dalla tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, per gli ufficiali, e dalla legge 28 luglio 1971, n. 546, per i sottufficiali ed i militari di truppa, sono aumentati delle seguenti unità:

colonnelli . . . . .	1
tenenti colonnelli . . . . .	8
capitani . . . . .	30
marescialli maggiori . . . . .	25

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

marescialli capi . . . . .	28
marescialli ordinari . . . . .	28
appuntati e finanzieri . . . . .	30

L'aumento di organico degli ufficiali previsto dal precedente comma ha effetto dal 1° gennaio 1977. Dalla stessa data la tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, è sostituita con quella allegata alla presente legge. Resta fermo il contingente dei colonnelli previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 6.

Fermo restando quanto disposto all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge, agli ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi addetti all'attività ispettiva in materia valutaria.

Art. 7.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, si provvederà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme dirette a regolare le attribuzioni specifiche del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinandole con quelle degli altri organismi operanti nel settore valutario.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge per l'anno 1976, valutato in lire 400 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO  
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Gen. D.	—		4	—	—
Gen. B	scelta	1 anno di comando di zona o comando equipollente	13		1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Col.	scelta	1 anno di comando di legione territoriale	43	3 o 4 (b)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Ten. col.	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale	228	8 o 9 (c)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Magg.	scelta		120	—	—
Cap.	anzianità	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale	430	29	1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Ten.	anzianità	2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale	415	—	—
S.ten.	anzianità	superare il corso di applicazione (d)			

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(b) Dal 1976 ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.

(c) Dal 1977 ciclo di 5 anni: 9 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 8 promozioni nel secondo e nel quarto anno.

(d) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

*Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 5 marzo 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero;

DECRETA:

### Art. 1.

Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale o estera, titoli azionari o obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento è punito con la multa dalla metà al triplo del valore dei beni esportati.

Chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di altri, disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere senza la autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, è punito con la multa dalla metà al triplo del valore delle disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate.

Nei casi previsti dai commi precedenti, se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilità o attività supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore predetto.

La pena è aumentata se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di tre o più, ovvero se nel reato sono concorsi amministratori ovvero dipendenti di aziende o istituti di credito.

La pena è aumentata sino al doppio se, per il nocumento che ne potrebbe derivare all'economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravità.

Nel caso di condanna, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, ovvero il prodotto o il profitto.

Nei casi previsti dal presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.



## Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 196 e 197 del codice penale si applicano anche relativamente alle multe inflitte per i delitti previsti dal presente decreto.

## Art. 3.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui al precedente articolo 1, l'amministratore o il dipendente di un'azienda o istituto di credito, che, nell'esercizio delle sue funzioni, viola disposizioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da 6 mesi a un anno e dell'ammenda da lire 1 milione a 20 milioni.

## Art. 4.

Per i reati previsti dal presente decreto si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito, anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente, la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

Salvo che sia offerta idonea cauzione, per i reati previsti dal presente decreto si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

## Art. 5.

Per i reati previsti dal presente decreto non si applica l'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del Procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati previsti dal presente decreto, che siano di particolare gravità.

## Art. 6.

Nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito, dopo l'articolo 20, il seguente articolo:

« Art. 20-bis. - (*Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali*).  
— Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonchè nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della Guardia di finanza ».

## Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle persone abitualmente residenti nel comune di Campione d'Italia e iscritte nel registro della popolazione del predetto comune, limitatamente alle disponibilità derivanti da redditi di lavoro o di impresa e da quelli provenienti da trattamento di quiescenza o pensionistico.

## Art. 8.

È abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

## Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1976.

LEONE

MORO — BONIFACIO — COLOMBO --  
STAMMATI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2323**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZUCCALÀ ED ALTRI

**Art. 1.**

Chiunque esporta senza autorizzazione biglietti di Stato e di banca italiani o titoli di credito di qualsiasi specie o altri mezzi di pagamento, per un valore superiore a quello complessivamente consentito dalle disposizioni vigenti per scopi di turismo, affari, studio e cure, è punito con la multa da un terzo al doppio dei mezzi di pagamento stessi.

Nei casi previsti dal precedente comma, qualora il valore dei mezzi di pagamento superi l'importo di lire 10 milioni, la pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa dall'intero fino al doppio del valore dei mezzi di pagamento stessi.

È sempre ordinata la confisca della valuta e delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

**Art. 2.**

Chiunque, con qualsiasi mezzo, costituisce disponibilità valutarie all'estero, in violazione delle norme in materia, è punito con la multa pari al valore delle disponibilità valutarie illecitamente costituite, aumentato dalla metà al doppio.

Nei casi previsti dal precedente comma, qualora le disponibilità valutarie superino l'importo di lire 10 milioni, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa dal doppio al triplo del valore delle disponibilità stesse.

Quando nelle violazioni di cui ai commi precedenti concorrono amministratori o dipendenti di istituti bancari, il reato è aggravato.

**Art. 3.**

Fuori delle ipotesi di concorso nei reati di cui ai precedenti articoli 1 e 2, l'ammini-

stratore o il dipendente di un istituto bancario, che violi le disposizioni in materia valutaria, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione.

Nei casi più gravi la pena è dell'arresto da 3 a 6 mesi o dell'ammenda da lire 1 milione a 10 milioni.

Non è ammessa oblazione.

**Art. 4.**

Per il tentativo di esportazione di mezzi di pagamento ovvero di costituzione di disponibilità all'estero si applicano le stesse pene stabilite per il reato consumato.

Si applicano, anche per il pagamento delle multe, gli articoli 196 e 197 del codice penale.

Quando il fatto costituisce reato ai sensi degli articoli precedenti, sono salve le disposizioni che comminano, per il fatto medesimo, sanzioni di carattere amministrativo.

**Art. 5.**

La cognizione dei reati previsti dalla presente legge è di competenza del Pretore.

Salva offerta di cauzione, il Pretore, dinanzi al quale è in corso il procedimento, ha l'obbligo di procedere all'iscrizione di ipoteca legale o al sequestro, previsti dall'articolo 189 del codice penale, anche nei confronti della persona civilmente obbligata al pagamento della pena pecuniaria.

**Art. 6.**

Per la prevenzione, l'accertamento e la repressione della violazione delle norme valutarie è istituito, alle dirette dipendenze del Comando generale della Guardia di finanza, un Nucleo speciale di polizia valutaria con competenza su tutto il territorio nazionale.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vi-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gore della presente legge, le norme dirette a disciplinare l'ordinamento del Nucleo di polizia valutaria di cui al comma precedente, prevedendone il relativo organico che non deve superare le 100 unità e regolandone le attribuzioni specifiche anche al fine del coordinamento con l'azione degli altri organismi che operano nel settore valutario.

## Art. 7.

Il Nucleo di polizia valutaria, istituito a norma dell'articolo precedente, e tutti gli altri organi, a qualunque amministrazione o ente appartenenti, che abbiano competenza in materia valutaria, sono tenuti a compilare

annualmente una relazione analitica sull'attività svolta, con riferimento specifico alle misure adottate per rendere concretamente operanti le disposizioni valutarie. Tali relazioni dovranno essere trasmesse, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministro del tesoro, che ne riferirà al Parlamento nei 30 giorni successivi.

## Art. 8.

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, addetti all'attività ispettiva in materia valutaria, sono nell'esercizio di tali funzioni ufficiali di polizia giudiziaria.